NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO

Art. 11

Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applicazione

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa. Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovra' altresi' essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attivita' e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Versione in vigore dal 5 maggio 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
Estremi	Legge 30 aprile 1985, n. 163
Titolo	II — Agevolazioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-degli-interventi-dello-stato-a-favore-dello/art-11-temporaneita-delle-agevolazioni-fiscali-e-relative-modalita-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it